



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE

Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare, le Linee Guida in materia di Aiuti di Stato alle imprese ferroviarie;
- VISTA la procedura di notifica (CE) 2015_SA.40887, avvenuta ai sensi dell'articolo 93 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112;
- VISTO l'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- VISTO l'articolo 11, comma 2-quater, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
- CONSIDERATO l'obbligo previsto dall'articolo 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e dal Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea relativo all'erogabilità dei finanziamenti oggetto del presente decreto, come da procedura di notifica (CE) 2015_SA.40887, in corso con i competenti Uffici della Commissione europea, Direzione Generale della Concorrenza.

DECRETA

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) **impresa ferroviaria merci:** qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, che effettua prestazione di servizi per il trasporto di merci per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;

- b) **gestore dell'infrastruttura:** Rete Ferroviaria Italiana s.p.a soggetto incaricato, in particolare della gestione del traffico sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- c) **treni*chilometro o treni*km:** per treni*chilometro si intendono i treni*chilometro convenzionali percorsi da ogni singolo treno di una determinata impresa ferroviaria merci sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- d) **infrastruttura ferroviaria nazionale:** gli elementi elencati nell'allegato I del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112;
- e) **beneficiari:** le imprese ferroviarie merci che hanno svolto servizi di trasporto rientranti nel campo di applicazione dell'articolo1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2

(Obblighi per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie - contributi 2015).

1. Le imprese ferroviarie merci che hanno svolto servizi di trasporto rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n.190, entro e non oltre il 1° marzo 2016, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie richiesta di riconoscimento dei contributi di cui al successivo articolo 3, allegando all'istanza una rendicontazione :
 - a) dei costi sostenuti per il canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto nell'anno 2015 per l'effettuazione di trasporti merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia;
 - b) degli oneri sostenuti per il traghettamento ferroviario e dei servizi ad esso connessi, con separata indicazione di quelli corrisposti direttamente al Gestore dell'infrastruttura.
2. Alla richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante della società, deve essere, inoltre, allegata una dichiarazione nella quale siano indicati, con il relativo importo, eventuali analoghi contributi comunitari, statali o regionali richiesti dal beneficiario aventi le stesse finalità di quelli riconosciuti dal presente decreto o rientranti fra i finanziamenti europei, con specifica indicazione che tali contributi complessivi non superino il limite del 30 per cento del costo totale sostenuto nel 2015 per il trasporto sulle tratte nazionali oggetto della misura comprensivo di tutti gli oneri accessori al trasporto ferroviario inclusi verifica, formazione treno e manovra.
3. Il gestore dell'infrastruttura, entro e non oltre il 1° marzo 2016, dovrà fornire, anche in formato digitale editabile, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie le seguenti dettagliate informazioni di competenza:
 - a) treni*km percorsi, con separata indicazione di quelli relativi a servizi che abbiano comportato il traghettamento dei treni, e costo del canone di utilizzo dell'infrastruttura effettivamente dovuto da ciascuna impresa ferroviaria merci, nell'anno 2015, per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia;
 - b) l'ammontare degli oneri dovuti al Gestore dell'infrastruttura da ciascuna impresa ferroviaria per il traghettamento ferroviario e per i servizi accessori ad esso connessi.

ART. 3

(Modalità di determinazione dei contributi)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria di cui all'articolo 2 determina il contributo teorico spettante a ciascuna impresa ferroviaria in relazione alle seguenti voci di costo ammissibili, determinate sulla base dello studio inviato alla Commissione nell'ambito della procedura di notifica (CE) 2015_SA.40887:
 - a) 50% dei costi esterni che il trasporto ferroviario consente di evitare rispetto ai modi di trasporto concorrenti fissato in euro 4,76 euro/treno*km
 - b) costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi oneri di traghettamento e servizi accessori, sostenuti dal trasporto ferroviario, ma non da altra modalità di trasporto più inquinante nella misura di euro 1,30 euro/treno*km, incrementata ad euro 1,83 per i servizi che comportino il traghettamento dei treni.
2. Fermo restando il tetto massimo del contributo teorico spettante di cui al precedente comma 1 e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, ai beneficiari è riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili e con riferimento ai dodici mesi decorrenti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, un contributo parametrato al:
 - a) 100 per cento del costo relativo al canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria dovuto per l'effettuazione di trasporti merci aventi origine o destinazione nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia;
 - b) 100 per cento degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi.
3. La contribuzione complessiva, anche tenuto conto di eventuali ulteriori contributi comunitari, statali e regionali aventi le stesse finalità di quelli disciplinati dal presente decreto, non potrà eccedere il limite del 30 per cento del costo totale sostenuto nel 2015 per il trasporto sulle tratte nazionali oggetto della misura comprensivo di tutti gli oneri accessori al trasporto ferroviario inclusi: verifica, formazione treno e manovra. A tal fine, sulla base della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e fermo restando quanto previsto all'articolo 4, si provvederà a ridurre l'importo riconosciuto fino a concorrenza del rispetto del predetto limite del 30 per cento.

ART. 4

(Rendicontazione e monitoraggio)

1. Ai fini della rendicontazione, tutte le imprese ferroviarie dovranno far pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro il 31 dicembre 2016, la seguente documentazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa ferroviaria e certificata dal collegio sindacale o dal soggetto incaricato della revisione contabile:
 - a) il riepilogo dei treni*chilometro realizzati nell'anno 2015, articolato per singola relazione origine / destinazione oggetto della misura;
 - b) il riepilogo dei oneri per il traghettamento ferroviario delle merci compresi gli oneri accessori;

- c) una relazione generale sugli effetti del contributo erogato in termini di volumi e trasporti effettuati nelle relazioni interessate dalla misura, oltre che delle ripercussioni, anche parziali, sul prezzo operato ai propri clienti per effetto della norma nel corso del 2015;
 - d) una relazione contenente l'indicazione del costo totale del trasporto ferroviario nelle relazioni interessate dalla misura.
2. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei dodici mesi successivi all'espletamento dei servizi ferroviari oggetto di contribuzione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica in termini di treni*chilometro effettuati le attività svolte in materia di servizi di trasporto di ogni impresa ferroviaria merci per l'annualità 2015.
 3. A conclusione dell'attività di monitoraggio, ove si riscontrasse una variazione di treni*chilometro effettuati, ovvero l'eventuale superamento del limite di cui all'articolo 3, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie provvederà, per il tramite del gestore dell'infrastruttura, al recupero proporzionale del contributo erogato, anche mediante minori erogazioni su eventuali contributi futuri.

ART. 5

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture dà contestuale comunicazione al gestore dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie della determinazione effettuata ai sensi dell'articolo 3. Il predetto Ministero fornisce anche indicazione al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle risorse da trasferire al gestore dell'infrastruttura per la successiva erogazione dei contributi in favore delle singole imprese ferroviarie.
2. Il gestore dell'infrastruttura provvederà entro il 30 aprile 2016 e, comunque, entro trenta giorni successivi dall'effettivo trasferimento delle somme di cui al comma 1, a compensare le singole imprese ferroviarie, dandone dettagliata informativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Nell'erogazione dei contributi il gestore dell'infrastruttura tiene conto di eventuali importi a titolo di canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ovvero di oneri per il traghettamento ed i servizi accessori non corrisposti per i servizi ferroviari oggetto di contribuzione e limitare conseguentemente l'erogazione degli importi spettanti a ciascun beneficiario.

ART. 6

(Norme finali)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può effettuare, nei ventiquattro mesi successivi all'erogazione dei contributi controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. Le imprese ferroviarie si impegnano a far effettuare tali controlli al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostenendone gli oneri. A tale fine il Ministero può acquisire informazioni presso

ogni altra Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese ferroviarie, e può, altresì, acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di contribuzione. Qualora dall'attività di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicità delle informazioni prodotte dalle imprese ferroviarie merci, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. L'accesso ai contributi di cui al presente decreto è consentito alle imprese ferroviarie merci ammesse ad effettuare, ai sensi della normativa europea, il servizio di trasporto merci in Italia.
3. Tutta la documentazione che le imprese ferroviarie merci devono presentare, ai sensi e per i fini del presente decreto, deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.
4. Le imprese ferroviarie merci ed il gestore dell'infrastruttura hanno l'obbligo di fornire, anche in formato elettronico ed editabile, ove possibile, i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini di cui al presente decreto.

ART. 7

(Sospensione dell'efficacia)

1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, - 5 FEB. 2016

IL DIRETTORE GENERALE
